



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0005816 del 30/05/2012

Serv. MB Area 4....
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Ai Dirigenti di Categoria
Alla Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Testo unico Sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs n. 81/2008 –
Documento di Valutazione Rischi – Datori di lavoro

Con riferimento all'oggetto, si segnala che sulla G.U. del 14 maggio u.s. n. 111 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012 "*Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese*".

In particolare il citato D.L. interviene sull'art. 29ⁱ, comma 5 del D.lgs n. 81/2008, prorogando dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 la possibilità ivi prevista, per i Datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Nel segnalare che il testo del Decreto Legge (in attesa di conversione in Legge) è disponibile sul sito internet www.gazzettaufficiale.it, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

Ti/

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



i Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'[articolo 41](#).

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

(comma così sostituito dall'articolo 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), e quello di cui all'[articolo 26, comma 3](#), devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera f\)](#). ~~Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012~~ **Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera f\), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012](#)**, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'[articolo 31, comma 6, lettere a\), b\), c\), d\)](#) nonché g).

(comma così modificato dall'articolo 1, comma 2, decreto-legge n. 57 del 2012)

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera f\)](#). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 28](#).

(comma introdotto dall'articolo 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'[articolo 31, comma 6, lettere a\), b\), c\), d\), f\) e g\)](#);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

c) *(lettera soppressa dall'articolo 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)*